



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 8455

Addì, 17/06/2015



IL DIRETTORE D'AREA

Richiamato l'art. 18, *comma 2*, della L. R. 50/2012, secondo il quale l'apertura di una media struttura con superficie di vendita superiore ai 1.500 metri quadrati è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la domanda di autorizzazione prot. n. 7184 del 22/05/2015, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità telematiche prevista dal D.P.R. 160/2010 codice 00858310238-21052015-1515, dalla ditta MIGROSS s.p.a. (P. IVA 00858310238), con sede in via Pietro Vassanelli n. 21/23 di Bussoleto (VR), per la nuova apertura di un esercizio commerciale dei settori alimentare e non alimentare (supermercato), con una superficie di vendita di mq 2.500, superficie lorda di pavimento mq 3.437, nell'immobile sito in via Olmo 7/b (Sezione Unica, Foglio 3, Mappale 1563);

Richiamati i permessi di costruire n. 211/2003, n. 171/2004, n. 55/2008, n. 15/2013, la denuncia di inizio attività edilizia n. 39/2004, la segnalazione certificata di inizio attività edilizia n. 30/2014 e considerato, quindi, che in capo alla ditta sussiste idoneo titolo edilizio, come prescritto dall'art. 18, *comma 6*, della L.R. 50/2012;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, *comma 1*, del D.P.R. 160/2010, con pratica telematica codice SUAP 00858310238-14052015-1615, è stata attestata, da parte del direttore dei lavori, la conformità dell'opera ai progetti presentati e l'agibilità dei locali destinati ad ospitare l'attività commerciale in oggetto;

Acquisita la valutazione di impatto acustico ambientale, presentata dalla ditta ai sensi della L. 447/1995;

Preso atto che i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, di cui all'art. 20 della L.R. 50/2012, sono posseduti dal sig. Romano Mion, nato il 18/11/1949 a Verona, legale rappresentante della ditta MIGROSS s.p.a.;

Vista la segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 7223/2015, presentata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 per l'insediamento nella struttura dei reparti per la vendita di generi alimentari e dei laboratori di macelleria, pescheria e gastronomia;

Visto che all'interno della media struttura si intende attivare una parafarmacia con una superficie di 34 mq per la vendita di medicinali ad uso umano non soggetti a prescrizione medica e medicinali ad uso veterinario, esercizio al quale il Ministero della Salute ha attribuito il codice identificativo univoco 010992;

UFFICIO COMMERCIO

Tel. 0444/220353 commercio@comune.altavillavicentina.vi.it

Lunedì dalle ore 17.00 alle 19.00; Martedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Acquisito lo Studio di Impatto Viabilistico, redatto dalla ditta ai sensi dell'art. 22 *comma* 3, della L.R. 50/2012 e dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 1/2013;

Sottoposto tale Studio di Impatto Viabilistico all'esame della Conferenza di Servizi convocata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990, con prot. n. 7714/2015 per il 17/06/2015, in quanto l'intervento commerciale interessa, oltre alla viabilità comunale, anche la S. R. 11 e la S. P. 34;

Atteso che in seno a suddetta Conferenza il citato Studio di Impatto Viabilistico ha ottenuto il positivo riscontro, con prescrizioni, da parte del Comune di Altavilla Vicentina, della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto, come da verbale allegato alla presente a formarne parte sostanziale ed integrante;

Richiamati il D. Lgs. 267/2000, la L. 248/2006, la D.G.R.V. 1482/2013, la L. R. 15/2008;

AUTORIZZA

la ditta MIGROSS s.p.a. (P. IVA 00858310238), con sede in via Pietro Vassanelli n. 21/23 di Bussolengo (VR), ad esercitare il commercio al dettaglio nella media struttura avente 2.500 mq di superficie di vendita (mq 1.800 del settore alimentare e mq 700 del settore non alimentare) all'interno dell'immobile sito in via Olmo 7/b di questo Comune, con inclusa parafarmacia di mq 34.

Si rammenta che:

1. ai sensi dell'art. 18, *comma* 7, della L.R. 50/2012, la media struttura deve essere attivata nel termine di decadenza di due anni dalla data del presente provvedimento, salvo la potestà del Comune di prorogare per una sola volta il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta della ditta interessata;
2. ai sensi dell'art. 18, *comma* 8, della L.R. 50/2012, in caso di mancata attivazione della struttura entro il suddetto termine, il Comune prenderà atto della decadenza con conseguente ritiro della presente autorizzazione;
3. ai sensi dell'art. 18, *comma* 9, della L.R. 50/2012, in caso di sospensione dell'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il Comune entro i successivi novanta giorni prenderà atto della decadenza con conseguente ritiro della presente autorizzazione;
4. nella parafarmacia dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato A alla D.G.R.V. 1482/2013.



Il Direttore della III Area
Sportello Unico per le Attività Produttive
Geom. Angelo Zigliotto

UFFICIO COMMERCIO

Tel. 0444/220353 commercio@comune.altavillavicentina.vi.it
Lunedì dalle ore 17.00 alle 19.00; Martedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00